



# Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

ORIGINALE

## DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 4 DEL 16.02.2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE E MANDATO AL RESPONSABILE AREA 1 PER LA STIPULA DI ACCORDO TRA IL COMUNE DI PISTOIA E IL COMUNE DI MARLIANA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI BAMBINI RESIDENTI NEI COMUNI FIRMATARI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO NEI COMUNE NON DI RESIDENZA**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **14:00** in Videoconferenza, come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2022, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale alla presenza dei Signori:

| Cognome e Nome    | Carica      | Stato |
|-------------------|-------------|-------|
| BRUSCHI FEDERICO  | SINDACO     | P     |
| MUNGAI ALESSANDRO | VICESINDACO | P     |
| SABATINI MARCO    | ASSESSORE   | A     |
| BISCIONI ALDA     | ASSESSORE   | P     |
| GIOVANNELLI LAURA | ASSESSORE   | P     |

Presenti n. **4**      Assenti n. **1**

- Partecipa il Sig. **BRUSCHI FEDERICO** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa il Sig. Segretario Comunale **AQUINO VERA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE****Premesso che:**

- I Comuni possono erogare il servizio di ristorazione scolastica, che è un servizio pubblico locale “a domanda individuale”, secondo quanto stabilisce, al punto n. 10, il Decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983 (“Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale”);
- La mensa scolastica rientra nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale, in presenza dei quali l’ente erogatore è tenuto a richiedere la contribuzione dell’utenza (v.art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazione dalla L. 26 aprile 1983, n.131, nonché decreto del Ministero dell’Interno 31 dicembre 1983), frutto di una scelta di ampia discrezionalità, riservata per legge all’amministrazione comunale, la quale deve esercitarla nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio;
- Il Comune eroga il servizio di refezione con le connesse agevolazioni esclusivamente ai residenti; in quanto esiste un limite alla territorialità derivante dalla qualificazione dell’ente locale che può fornire agevolazioni esclusivamente alla popolazione residente sul proprio territorio, l’ipotesi contraria si configurerebbe come un’illegittima distrazione di fondi a favore di altri enti, quelli appunto ove sono residenti coloro che richiedono le agevolazioni;
- L’estensione dei servizi extrascolastici a favore di non residenti con l’accollo, sia pur parziale a carico dell’Ente, dei corrispondenti oneri, appare sostenibile allorché venga corroborata dalla configurabilità di un interesse pubblico, e, di conseguenza, dall’esistenza di un’utilità, la quale, anche se in via indiretta, produca un concreto vantaggio nel confronti della collettività territoriale, che, al contrario, potrebbe essere penalizzata fino al punto estremo di non poter beneficiare dei servizi stessi;
- E’ indubbiamente opportuno, proprio per non distrarre i fondi destinati ai propri cittadini a favore di altri enti, alla luce del principio generale secondo cui i costi del servizio sono a carico del soggetto erogante, che vi sia la partecipazione economica dei Comuni interessati, e che, quindi, l’Ente erogatore si attivi con i Comuni di residenza in funzione della stipula di appositi accordi, ai sensi dell’art.15 della L.241/90, che rispettino il principio di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio;

**Dato atto che:**

- il Comune di Marliana è disponibile alla sottoscrizione di un accordo per gli alunni residenti nel Comune di Marliana ed iscritti nelle scuole secondarie di primo grado nel Comune di Pistoia che usufruiscono del servizio di refezione scolastica;
- il Comune di Marliana non è invece disponibile alla sottoscrizione di un accordo per il pagamento della refezione scolastica di bambini residenti nel Comune di Marliana ed iscritti nelle scuole dell’infanzia e primaria presenti sul territorio comunale di Pistoia, in quanto ha attivato i vari servizi a supporto del percorso educativo-scolastico sul proprio territorio e di conseguenza vuole mantenere le iscrizioni e la presenza dei bambini nelle proprie scuole;
- il Comune di Pistoia, non avendo il Comune di Marliana istituti secondari di primo grado, è disponibile alla sottoscrizione di un accordo per gli alunni residenti nel Comune di Pistoia ed iscritti alle scuole dell’infanzia o primaria del Comune di Marliana, che usufruiscono del servizio di refezione scolastica;

- i Comuni di Pistoia e Marliana ritengono che sussista legittimamente per i non residenti, l'interesse legittimo ad usufruire del servizio mensa scolastica qualora necessitino, per motivi familiari, lavorativi o territoriali (vicinanza al plesso scolastico) di iscrivere i figli nelle scuole del Comune limitrofo;

- i Comuni suddetti reputano legittimo che ciascun ente si faccia carico dell'agevolazione tariffaria prevista per i propri residenti che usufruiscono dei servizi scolastici, come sopra indicati, in uno dei Comuni firmatari del presente accordo; inoltre, nel caso in cui i suddetti residenti risultino in carico al Servizio Sociale territoriale, i Comuni, laddove sussistano motivazioni inerenti la tutela minorile o motivazioni altrettanto rilevanti valutate professionalmente dall'assistente sociale, possono contribuire anche per l'intera tariffa;

**Ritenuto** opportuno, per non distrarre i fondi destinati ai propri cittadini a favore di altri enti, alla luce del principio generale secondo cui i costi del servizio sono a carico del soggetto erogante, che vi sia la partecipazione economica dei Comuni interessati, e che, quindi, l'Ente erogatore ed i Comuni di residenza stipulino appositi accordi reciproci, ai sensi dell'art.15 della L. 241/90, che rispettino il principio di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio;

**Dato atto** che il Comune di Pistoia con deliberazione n. 75 del 30.03.2022 si è reso disponibile a sottoscrivere ulteriori accordi con Comuni che si renderanno concordi nel sottoscrivere l'accordo di reciprocità, che redigerà e sottoscriverà il Dirigente del Servizio Educazione e che in assenza di tali accordi non sarà possibile sostenere in alcun modo il costo del servizio di refezione per i cittadini del Comune di Pistoia che usufruiscono della mensa fuori dal Comune di residenza;

**Tenuto conto** che l'accordo avrà decorrenza dal 01.01.2023 e che tra i Comuni interessati comporta un impegno economico per l'Ente per il periodo residuo dell'anno scolastico 2022-2023, attualmente non quantificabile, in quanto legato al numero di istanze che perverranno da parte degli eventuali utenti (residenti nel Comune di Marliana e frequentanti le scuole secondarie del Comuni di Pistoia);

**Di dare atto** che l'accordo ha valore a decorrere dal 1 gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023, e che si considererà ancora valido se le parti non ne chiederanno la modifica o la cessazione;

**Preso atto** del Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, con particolare riferimento al conflitto di interessi ed agli adempimenti sulla trasparenza;

**Visti** i pareri resi, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. Di approvare la stipula di un accordo in regime di reciprocità, ai sensi dell'art.15 della L241/90, tra il Comuni di Pistoia e il Comune di Marliana per la fruizione del servizio di refezione scolastica da parte di bambini residenti nei Comuni firmatari che usufruiscono del servizio nel comune non di residenza il cui schema è allegato al presente deliberato;

2. Di dare atto che l'importo necessario per la copertura delle agevolazioni tariffarie che dovranno essere concesse su domanda degli interessati troverà copertura sul bilancio di previsione 2023;

3. Di dare atto che l'accordo ha valore a decorrere dal 1 gennaio 2023 sino al 30 giugno 2023, e che si considererà ancora valido se le parti non ne chiederanno la modifica o la cessazione;
4. Di dare mandato alla Responsabile dell'Area 1 di predisporre ed adottare tutti i necessari atti per la stipula dell'accordo e di autorizzare la stessa alla sottoscrizione dello stesso;
5. Di attestare, con riferimento al Piano Anticorruzione adottato dall'Ente, relativamente al provvedimento in oggetto:
  - l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
  - il rispetto degli adempimenti di trasparenza;
6. Di dare altresì atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;
7. Di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari secondo le modalità previste dall'art. 125 D Lgs. 18/8/2000 n. 267 contestualmente all'affissione all'Albo pretorio on line dell'Ente;
8. Di dichiarare, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4<sup>a</sup> comma, D Lgs. 18/08/2000 n. 267 considerata l'urgenza di procedere con i conseguenti adempimenti.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l'immediata esecutività del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO  
BRUSCHI FEDERICO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
AQUINO VERA**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **16.02.2023**

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
BERTI NATASCIA**

---

---

**ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 16.02.2023 al 03.03.2023, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
BERTI NATASCIA**

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/00.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
BERTI NATASCIA**

---

,

---